



Comune di Casalino
PROVINCIA DI NOVARA

28060 Casalino – via San Pietro n.3 - Tel. 0321 870112 – Fax n.0321 870247- *P.Iva 00467290037*

REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA
MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 45 del 15.10.2012

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto	1
Art. 2 - Competenze	1
Art. 3 - Responsabilità	1
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	1
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	2
CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	2
Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori	2
CAPO III – FERETRI	2
Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro	2
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri	2
Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	3
Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri	4
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento	4
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	4
Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso	4
Art. 13 - Trasporti Funebri	4
Art. 14 - Orario dei trasporti	4
Art. 15 - Norme generali per i trasporti	5
Art. 16 - Riti religiosi	5
Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale	5
Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	5
Art. 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	6
Art. 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero	6
Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero	6
Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti	6
Art. 23 - Rimessa delle autofunebri	7
Titolo II - CIMITERI	7
CAPO I - CIMITERI	7
Art. 24 - Elenco cimiteri	7
Art. 25 - Disposizioni generali Vigilanza	7
Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero	7
Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	7
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	8
Art. 28 - Disposizioni tecniche generali	8
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	8
Art. 29 - Inumazione	8
Art. 30 - Cippo	8
Art. 31 - Tumulazione	9
Art. 32 - Deposito provvisorio	9
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	10
Art. 33 - Esumazioni ordinarie	10
Art. 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	10
Art. 35 - Esumazione straordinaria	10
Art. 36 - Estumulazioni	10
Art. 37 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	11
Art. 38 - Raccolta delle ossa	11
Art. 39 - Oggetti da recuperare	11
Art. 40 - Disponibilità dei materiali	12
CAPO V - CREMAZIONE	12
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	12
Art. 41 - Orario	12
Art. 42 - Disciplina dell'ingresso	12

Art. 43 - Divieti speciali _____	12
Art. 44 - Riti funebri _____	13
Art. 45 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni _____	13
Art. 46 - Fiori e piante ornamentali _____	13
Art. 47 - Materiali ornamentali _____	13
Titolo III - CONCESSIONI _____	14
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE _____	14
Art. 48 - Sepolture private _____	14
Art. 49 - Durata delle concessioni _____	14
Art. 50 - Modalità di concessione _____	15
Art. 51 - Uso delle sepolture private _____	15
Art. 52 - Manutenzione _____	16
Art. 53 - Costruzione dell'opera - Termini _____	16
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE _____	16
Art. 54 - Divisione, Subentri _____	16
Art. 55 - Rinuncia a concessione di loculi ed aree _____	17
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE _____	17
Art. 56 - Revoca _____	17
Art. 57 - Decadenza _____	18
Art. 58 - Stato di abbandono _____	18
Art. 59 Provvedimenti conseguenti la decadenza _____	18
Art. 60 - Estinzione _____	18
Titolo IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI _____	18
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI _____	18
Art. 61 - Accesso al cimitero _____	18
Art. 62 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi Funebri _____	19
Art. 63 - Responsabilità - Deposito cauzionale _____	19
Art. 64 - Recinzione aree - Materiali di scavo _____	19
Art. 65 - Introduzione e deposito di materiali da costruzione e vari _____	19
Art. 66 - Orario di lavoro _____	19
Art. 67 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti _____	19
Art. 68 - Vigilanza _____	19
Art. 69 - Il personale del cimitero _____	20
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI _____	20
Art. 70 - Funzioni - Licenza _____	20
Art. 71 - Divieti _____	20
Titolo V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI _____	20
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE _____	20
Art. 72 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti _____	20
Art. 73 - Mappa _____	20
Art. 74 - Annotazioni in mappa _____	20
Art. 75 - Registrazione delle operazioni cimiteriali _____	21
Art. 76 - Scadenario delle concessioni _____	21
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI - NORME SPECIALI _____	21
Art. 77 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento _____	21
Art. 78 - Cautele _____	21
Art. 79 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria _____	21
Art. 80 - Concessioni pregresse _____	22
Art. 81 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio _____	22
Art. 82 - Tariffe _____	22
Art. 83 - Rifiuti cimiteriali _____	22
Art. 84 - Pubblicità dei servizi cimiteriali _____	22
Art. 85 - Assegnazione nuovi loculi _____	22
Art. 86 - Norma finale e di rinvio _____	22

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria per gli atti di ordine gestionale e dal personale del settore Vigilanza e Custodia limitatamente alla verifica di carri funebri e rimesse ed all'assistenza alle esumazioni ed estumulazioni, per le quali attività, è stata sospesa la competenza dell'ASL con D.G.R. n°115-6947 del 5.08.02.

2. In relazione alle modeste dimensioni dell'Ente, i servizi di polizia mortuaria (tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione, chiusura dei loculi e sepolture private) ed il servizio di manutenzione ordinaria del cimitero, l'apertura e chiusura dello stesso, possono essere affidati in appalto a ditta specializzata nel settore.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti e come tali a carico dell'Ente, i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento. (1)

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando ricorrano gli estremi di indigenza come previsto dal successivo art. 13;
- e) l'inumazione in campo comune, nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari; il predetto servizio è a pagamento negli altri casi;
- f) la cremazione (2), nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; il servizio è a pagamento negli altri casi;
- g) la deposizione di ossa in ossario comune;
- h) il feretro per le salme di persone residenti nel Comune i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune(2);

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite in relazione all'affidamento dei servizi di Polizia Mortuaria.

Note

(1) Vedi art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

(2) Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1);
- c) per ogni altro tipo di informazione particolare inerente i servizi cimiteriali è possibile rivolgersi, negli orari stabiliti, all'Ufficio di Stato Civile del Comune.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il deposito di osservazione è collocato in un idoneo locale posto nell'ambito del Cimitero Comunale.
2. Quale deposito di osservazione funziona la camera mortuaria, di cui il cimitero è dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 100/1964.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui all'art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente della A.S.L./S.I.S.P. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feret2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.
3. Le funzioni di cui al presente articolo, secondo le vigenti direttive regionali, sono trasferite alle rispettive imprese di pompe funebri interessate dai servizi.

Note

(1) Legge 30/3/2001 n. 130, art. 7: "I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (1)

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi dei successivi art. 36 e 37, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, stabilendo, ad opera del personale incaricato del servizio, quanto segue:

- nel caso di esumazione per successiva inumazione il rinnovo del feretro in altra cassa di legno;
- in caso di esumazione o estumulazione per successiva tumulazione, la sistemazione del feretro in apposita cassa metallica.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Note

(1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

- il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;*
- per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.*

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

8. Sono temporaneamente sospesi i trattamenti conservativi ed anti-putrefattivi sulle salme. Gli stessi verranno eseguiti esclusivamente sulle salme da trasportare all'estero.

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.

Art. 13 - Trasporti Funebri

1. In mancanza di personale e mezzi addetti al servizio di Polizia Mortuaria, i trasporti funebri vengono effettuati a cura delle famiglie, salvo il caso che rientri nelle ipotesi della gratuità del servizio per indigenza.

2. Le A.S.L. eserciteranno le funzioni di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri limitatamente al caso in cui si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario. I Servizi di Sanità Pubblica sono istituzionalmente preposti al controllo della diffusione delle malattie infettive attraverso il sistema di sorveglianza ormai collaudato (notifica obbligatoria delle malattie infettive e diffuse). Inoltre a qualsiasi decesso seguono la constatazione di morte, la compilazione del certificato Istat, la visita necroscopica.

Ognuno di questi atti vede l'intervento di un medico che è in grado di identificare possibili rischi, interpellare il Servizio ASL competente e attivare tutte le procedure finalizzate, se del caso ad un intervento prescrittivo da parte dell'Autorità Sanitaria.

3. Per quanto attiene l'effettuazione di visite necroscopiche e lo svolgimento delle funzioni di medico necroscopo, si applicheranno le disposizioni emanate in merito con deliberazione della Giunta Regionale del 24.02.03 n.25-8503.

4. I carri destinati al trasporto di cadaveri su strada verranno posti in servizio in assenza di dichiarazione di idoneità da parte delle unità sanitarie locali competenti e dei previsti controlli annuali.

5. In ogni caso, per le imprese che svolgono attività fuori Regione, su richiesta delle stesse, la predetta certificazione può essere mantenuta.

Art. 14 - Orario dei trasporti

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari.

Fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

2. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990 soltanto nel caso in cui il trasporto sia diretto all'estero e fatta salva l'avvenuta imbalsamazione della salma.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 16 - Riti religiosi

1. I ministri di culto di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Qualunque trasferimento di cadavere dal luogo di rinvenimento ai locali di osservazione ed all'obitorio deve essere preventivamente autorizzato dal referente della S.C. Medicina legale dell'A.S.L. competente per territorio (individuato nel Medico reperibile, rintracciabile 24 ore su 24 tramite il centralino dell'A.S.L. competente).

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo sempre nell'ambito del Comune, a richiesta dei familiari, può essere autorizzato l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il Responsabile, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc... ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente A.S.L./S.I.S.P dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con apposita disposizione a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata all'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata la certificazione o l'autocertificazione, relativa alla verifica di cui all'art. 8, rilasciata dall'impresa di pompe funebri, interessata dal servizio, secondo le vigenti direttive Regionali (cfr DGR 115 – 6947 del 5-08-2002).
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso all'Ufficio di Stato Civile del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai relativi uffici dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del Servizio di polizia Mortuaria previo opportuno controllo effettuato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente che valuti l'esistenza di specifici rischi sanitari.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con apposita disposizione a seguito di domanda degli interessati.

Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.(1)
2. Il trasporto salma in altro Stato necessita comunque di apposita certificazione rilasciata, a richiesta, dal medico necroscopo che provvederà a redigere il nulla-osta secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43.

Note

(1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente nella tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 che il DM 2 febbraio 1983 n. 284 e ss.mm. ed ii. Affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni; dando atto che le attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto sono transitate nella competenza del Sindaco a seguito dell'applicazione delle Circolari:

- U.T.G. n° 03001201 in data 8 aprile 2003;

- Ministero della Salute n° 400/VIII/9L/1924 in data 21 maggio 2002.

Art. 23 - Rimessa delle autofunebri

1. I trasporti funebri sono effettuati da imprese private a cura delle famiglie interessate dal servizio.
2. In relazione a ciò la rimessa delle autofunebri non viene gestita dal Comune, ma dalle ditte private incaricate del trasporto salme.
3. I locali adibiti dalle suddette imprese private a rimessa di carri funebri, in deroga al disposto dell'art. 21 c. 3 DPR 285/90, verranno utilizzati in assenza di dichiarazione di idoneità da parte delle ASL competenti e dei previsti controlli annuali.

Titolo II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 24 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero comunale di Casalino capoluogo, della frazione Cameriano e della frazione Orfengo.

Art. 25 - Disposizioni generali Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio competente che li espleta mediante affidamento a terzi gestori in mancanza di personale all'uopo preposto.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono affidate a terzi gestori mediante regolare procedura d'appalto.
5. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati mediante apposita decisione Consiliare, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione o tumulazione sia in reparto speciale del cimitero che in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune ed ivi residenti;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso; d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2° grado sepolti nel cimitero del Comune;
 - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
 - g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
 - h) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2° grado, superstiti, nati o residenti nel Comune;

i) le salme delle persone che erano residenti nel Comune prima di ricoveri in Case di riposo o Case di Cura.

2. Nelle fattispecie di cui alle lettere d) e h) ,per la concessione di loculi e cellette ossario è prevista l'applicazione della tariffa maggiorata del 50%.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone, come sopra individuate (lett. da a) a h)) che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28 - Disposizioni tecniche generali

1. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare da apposita planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. I cimiteri comunali risultano strutturati come illustrato nella planimetria allegata al presente regolamento, estesa alla zone circostanti, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale e depositata presso l'ufficio di Stato civile unitamente al regolamento.

3. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) devono rispettare quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Il cimitero comunale non dispone delle strutture tecniche necessarie per l'effettuazione della cremazione. L'utenza interessata all'esecuzione di detto servizio dovrà rivolgersi alle strutture all'uopo destinate, presso il Cimitero di Novara.

7. Ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare le planimetrie esistenti per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 29 - Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, senza soluzione di continuità.

3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.

5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 30 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo.

Le relative dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 31 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla colloca del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 32 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno dei loculi, a disposizione dell'Ente, previo pagamento della tariffa stabilita dall'Ente.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private previa presentazione di regolare istanza;

c) in loculi comunali, ancora disponibili riservati al Comune), in attesa che il Comune predisponga altri nuovi loculi che siano di gradimento dei richiedenti.

3. La durata del deposito provvisorio, nei casi a) e b), è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.

4. Nel caso di cui alle lettere a) e b) è richiesto il deposito di una somma pari alla tariffa prevista per il posto occupato da cui si detrairà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai mesi sei e per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione, fatta salva l'eventuale richiesta di proroga di ulteriori 12 mesi di cui al comma precedente. Qualora dovessero trascorrere due anni infruttuosamente senza che il concessionario di area edifici o ripristini, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa decorrente con effetto retroattivo (data di effettiva occupazione con la tumulazione) e il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario.

5. Nel caso di cui alla lettera c) è richiesto il deposito di una somma pari alla tariffa prevista per il posto occupato da cui si detrairà 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; dopo che il Comune avrà predisposto e messo a disposizione i nuovi colombari, l'estumulazione dovrà essere fatta entro un anno, altrimenti la tumulazione effettuata precedentemente sarà considerata definitiva e sarà incamerata l'intera somma depositata con invito a integrare la stessa delle spese di contratto che avrà decorrenza retroattiva (data di effettiva occupazione).

6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 33 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 38.
5. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.(1)
7. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo Pretorio ed altre bacheche di affissione del Comune con congruo anticipo.

Art. 35 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie di cui all'art. 83 e 84 del D.P.R. 285/90, così come le esumazioni ordinarie, saranno eseguite alla sola presenza del personale dipendente appartenente al Settore Vigilanza e Custodia, allo scopo appositamente incaricato, fatta salva la successiva verifica della specifica competenza allo svolgimento delle particolari attività in questione.
3. Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire con le sole limitazioni stagionali previste alla lettera a) dell'art. 84. Se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente della ASL utilizzando la semplice via epistolare o il Fax. L'ASL provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte. Si rammenta che la limitazione legata al decesso per malattia infettiva non ricorre nel caso delle estumulazioni.

Art. 36 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;

Note

(1) Art. 3 lett. G) della legge 30 marzo 2001 n. 130: "l'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".

– su ordine dell’Autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell’anno successivo.

5. Tale elenco sarà esposto all’albo Pretorio del Comune e presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l’anno successivo.

6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali affidatari del relativo servizio secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall’art. 37 che segue, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, saranno collocati in ossario comune.

8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

9. A richiesta degli interessati, all’atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

11. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.(1)

Art. 37 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari; il predetto servizio è a pagamento negli altri casi.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della tariffa stabilita mediante delibera della Giunta Comunale.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita mediante delibera della Giunta Comunale.

4. Per quelle richieste dall’autorità giudiziaria, si applica l’art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 38 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell’ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un’altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 39 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservato tra gli atti dell’Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all’Ufficio di Polizia Mortuaria.

Note

(1) Vedi nota (1) all’art. 33.

Quest'ultimo provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di "24" mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 40 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Si richiama la vigente normativa, di cui alla Legge 30 marzo 2001 n. 130.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 41 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

5. Se previsto, l'operatore incaricato delle operazioni di apertura e chiusura del cimitero, prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 42 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. È vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 43 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 44 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 45 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 80.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

8. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 46 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 47 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 40 in quanto applicabili.

Titolo III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 48 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite dal competente organo tecnico che esaminerà il progetto.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singoli, inumazioni individuali, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.);
 - c) sepolture individuali o biloculi nei campi di inumazione A e B.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa appositamente stabilita.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumulazioni.
7. La concessione è regolata da schema di contratto – tipo stipulato, previa assegnazione del manufatto, dal Responsabile del servizio di Stato Civile, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare) in base all'art. 54 del presente Regolamento;
 - l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Art. 49 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività a decorrere dalla data della concessione;

- b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali a decorrere dalla data di materiale occupazione del manufatto;
- c) in 30 anni per i loculi e aree per le sepolture private individuali a decorrere dalla data di materiale occupazione del manufatto.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.

Art. 50 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 51, viene concessa, previa apposita istanza, per i loculi e le poste individuali ed in presenza dei resti o ceneri per gli ossarietti e delle ceneri per le nicchie per urne.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. L'assegnazione del loculo verrà effettuata, esclusa l'eventuale prevendita, secondo la fila scelta dal concessionario in ordine progressivo da sinistra verso destra, o da destra verso sinistra, per ogni facciata dei rispettivi lotti.

4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4°, lettera b) dell'art. 51, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro.

7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari ad una percentuale, determinato dalla Giunta, sul corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

8. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 51 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 52, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

– ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado; – i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);

– il coniuge;

– i generi e le nuore;

– i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal titolare della concessione, all'atto dell'ottenimento della stessa.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

10. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, in via provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto.

11. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art. 52 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Nelle sepolture private costruite dal comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi sono a carico dei concessionari.

Art. 53 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 51, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro 12 mesi dal rilascio della suddetta concessione di area, secondo le modalità previste all'art. 64 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione della concessione edilizia.

2. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 54 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 54 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 54, che assumono la qualità di concessionari.

9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto un corrispettivo qualora individuato dal tariffario.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato comunicato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 55 - Rinuncia a concessione di loculi ed aree

1. È consentita, previo provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, la retrocessione al Comune di concessione di area o loculo cimiteriale.

a) Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro i due anni dalla data di rilascio della concessione dell'area, il Comune rimborserà i 4/5 della tariffa in vigore alla data della retrocessione, mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso.

b) Nel caso di loculo, posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita.

Se il loculo non è stato utilizzato:

A entro 2 (due) anni il Comune rimborserà i 4/5 (quattro quinti) della tariffa in vigore alla data della retrocessione;

B rimborserà invece il 50% (cinquanta per cento) della tariffa in vigore alla data della retrocessione del loculo non utilizzato se la dismissione avverrà entro i 10 anni (dieci) dalla data della concessione.

Se il loculo è stato utilizzato:

C entro 2 (due) anni il Comune rimborserà i 4/5 (quattro quinti) della tariffa in vigore alla data della retrocessione;

D rimborserà invece il 50% (cinquanta per cento) della tariffa in vigore alla data della retrocessione del loculo non utilizzato se la dismissione avverrà entro i 10 anni (dieci) dalla data della concessione. Oltre i 10 anni (dieci) il Comune rimborserà il 50% (cinquanta per cento) solo nei casi di ricongiungimento con il loculo dell'altro coniuge o convivente. Nel caso di un loculo utilizzato il richiedente della retrocessione avrà a suo carico il costo del ripristino del loculo (porta fiori, porta fotografia, nuova lapide) che sarà stabilito annualmente dal Comune."

c) I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 56 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 57 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 8 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 54, quart'ultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 56, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al punto f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 58 – Stato di abbandono

1. Quando la sepoltura privata risulta in stato di abbandono per incuria o per la morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 52 del presente Regolamento, il Comune avvia la procedura per poter dichiarare lo stato di abbandono per le edicole e aree funerarie, pubblicando il suddetto avviso all'Albo Pretorio on-line del Comune ed alla bacheca cimiteriale per la durata di un anno.

Art. 59 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché, il Responsabile dell'U.T. disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 60 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 52, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Titolo IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 61 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di terzi specializzati.

2. Per l'esecuzione dei lavori di nuove costruzioni, gli interessati dovranno richiedere il Permesso di Costruire al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi previa regolare domanda. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria gli interessati dovranno presentare presso l'Ufficio Tecnico Comunale la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

3. In caso di nuova costruzione viene richiesta la presentazione di apposita polizza fideiussoria che garantisca, fino alla conseguita agibilità dell'edicola funeraria, un ammontare pari ad 1/2 del valore dell'area su cui devono essere eseguiti i lavori.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà la presentazione di comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 62 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono rispettare le norme vigenti ed in particolare il T.U. D. D.P.R. 380 del 6/6/2001 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Tutte le variazioni possono essere autorizzate con Permesso di Costruire, D.I.A. o S.C.I.A..

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. I permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione.

Art. 63 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo l'incameramento, da parte del Comune, della cauzione prestata, in caso di danni arrecati alla proprietà comunale o di difformità dell'opera eseguita rispetto al progetto presentato.

Art. 64 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile della Polizia Locale.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 65 - Introduzione e deposito di materiali da costruzione e vari

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile della Polizia Municipale.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

6. È assolutamente vietato in qualsiasi periodo dell'anno depositare vasi di fiori, oggetti di qualsiasi tipo, fioriere, ecc. sul pavimento dei loculi cimiteriali comunali.

Art. 66 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese non può precedere o eccedere rispettivamente l'orario di apertura e chiusura del cimitero.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, preventivamente autorizzate dal servizio tecnico.

Art. 67 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, almeno giorno 3 (tre) precedenti la festività (ultimo giorno lavorativo 27 ottobre).

Art. 68 - Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale di concerto con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta l'assenza di danni e procede allo svincolo del deposito cauzionale di cui agli artt. 63 e 65.

Art. 69 - Il personale del cimitero

1. Stante le proprie limitate dimensioni, il Comune non dispone, nel proprio organico, di personale addetto al cimitero.

2. Lo svolgimento dei servizi di polizia mortuaria (tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione ecc.), viene pertanto affidato a terzi, specializzati nel settore, mediante i sistemi all'uopo consentiti dalla legge.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 70 - Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

– svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto;

– fornire feretri e gli accessori relativi;

– occuparsi della salma;

– effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i., saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalle disposizioni regionali dettate in materia con Delibera di Giunta Regionale n. 115 – 6947 del 05.08.2002 e relativa circolare esplicativa.

Art. 71 - Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Titolo V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero Comunale può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove, previo parere all'uopo espresso dalla Giunta Comunale, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre, per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 73 - Mappa

1. Presso l'Ufficio di Stato Civile è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle tumulazioni o inumazioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nell'ambito del cimitero Comunale.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero o un nominativo che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni loculo o sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

4. Al fine dell'aggiornamento delle posizioni in mappa, la stessa è da intendersi quale parte integrante della planimetria generale del Cimitero Comunale, anche se non specificamente allegata al presente regolamento, in quanto particolare strumento di lavoro dei competenti uffici.

Art. 74 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 75 - Registrazione delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive sul registro delle sepolture:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero dell'autorizzazione seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 76 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria predisporrà entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI – NORME SPECIALI

Art. 77 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua approvazione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

2. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

3. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 78 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati, espressamente dichiarato nella relativa istanza.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che eventualmente ne conseguirà.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 79 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento di ordine gestionale relativo al Settore Amministrativo – Affari generali – Ufficio Demografico e di Stato Civile, opportunamente autorizzato con provvedimento del Sindaco.

2. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 80 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 79 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 81 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 82 - Tariffe

1. Le tariffe relative ai servizi di Polizia Mortuaria vengono determinate con deliberazione della Giunta Comunale. Le tariffe dei loculi retrocessi dei lotti A ,B ,C ,D E ed F, vengono ridotte del 20%, rispetto alle tariffe in vigore.

Art. 83 - Rifiuti cimiteriali

1. Si intendono per rifiuti cimiteriali i rifiuti derivanti da esumazione e da estumulazione ed i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali con esclusione dei rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.

2. La disciplina relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei suddetti rifiuti è contemplata rispettivamente agli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 cui si fa rinvio per la relativa applicazione.

3. Il compito di sovrintendere all'applicazione delle suddette disposizioni è demandato al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ai sensi dell'art. 17 del predetto D.P.R..

Art. 84 - Pubblicità dei servizi cimiteriali

1. È facoltà dell'Ente concedere alle Imprese di pompe funebri, previo espletamento di regolare gara d'appalto, l'apposizione, nell'area antistante il cimitero, di bacheca o tabellone pubblicitario attinenti esclusivamente ai prodotti o materiali propri dei servizi cimiteriali.

2. Il contratto/convenzione regolatrice del servizio scaturente dalla suddetta procedura di affidamento, sottoscritto dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, dovrà recare, tra le altre prescrizioni, la durata, le modalità strutturali e di manutenzione dei manufatti interessati, nonché il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione suolo pubblico.

Art. 85 - Assegnazione nuovi loculi

1. Nell'ambito delle procedure di assegnazione nuovi loculi in costruzione (c.d. prevendita), qualora si verifichi carenza nella disponibilità dei loculi esistenti, la Giunta Comunale può disporre la temporanea sospensione della prevendita che potrà essere comunque effettuata a favore del coniuge o convivente superstite e dei parenti entro il secondo grado del defunto, sia per i nuovi loculi sia per quelli esistenti.

Art. 86 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998) ed alle disposizioni regionali in materia dettate con D.G.R. N. 115 – 6947 del 05.08.2002 ed alla relativa circolare esplicativa e D.G.R. n. 25-8503 del 24.02.2003 e relativa circolare esplicativa dell'A.S.L. competente per territorio.